

**CIRCOLARE  
ADE 19/E/2022**

**Chiarimenti applicazione  
CCNL EDILIZIA**



# **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 19/E/2022 - CHIARIMENTI APPLICAZIONE CCNL EDILE LAVORI BONUS EDILIZI**

*Posted on 31 Maggio 2022*



---

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [ccnl edilizia](#), [circolare 19/E/2022](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Circolare 19/E del 27 maggio 2022](#), avente a oggetto "Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34", con cui offre una panoramica sull'evoluzione normativa che negli ultimi mesi ha riguardato i bonus "edilizi" (dalla legge di Bilancio 2022 ai Decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina), con specifico riferimento alle **regole per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito** e le **novità in materia di contrasto alle frodi**.

Si rende noto, inoltre che, la suddetta circolare ha fornito **importanti chiarimenti e indicazioni operative** in ordine alla disciplina di cui al comma 43-bis dell'art.1 della legge n.234/2021 (si veda **paragrafo 8**), riguardante la disposizione, che, con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, prevede **l'obbligo di applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che *"il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008."*

La circolare esplicita che, allo stato, **sono in possesso dei suddetti requisiti i seguenti contratti collettivi del settore edile, identificati con i codici assegnati dal CNEL** (che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS):

- **F012** (che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), ossia il **CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritto da ANCE, Associazioni delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL**;
- F015, ossia il CCNL sottoscritto dalle Associazioni artigiane, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
- F018 (che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017), ossia il CCNL sottoscritto da Confapi Aniem, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.

Si ricorda che, il **contratto collettivo applicato** dovrà essere:

- **indicato** nell'atto di **affidamento dei lavori**;
- **riportato nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei **lavori edili**.

La Circolare, precisa, altresì che è **onere del Committente dei lavori** richiedere l'inserimento

dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto **l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Viene chiarito, inoltre, che il **suddetto obbligo** va rispettato anche **qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor** ovvero **qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto**.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese cui vengono affidati i lavori edili (ossia i contratti collettivi identificati con i codici di cui sopra) e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Sono, invece, esclusi dall'applicazione della disposizione in esame (che fa riferimento ai "datori di lavoro") gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

La circolare ricorda espressamente che **resta, comunque, fermo**:

**- il rispetto di quanto previsto in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili**, ai sensi del DM n. 143/2021 (che, come è noto, per i lavori privati, anche non assistiti da bonus fiscali, trova applicazione per le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro);

Sul punto, **l'Agenzia delle Entrate richiama l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori**

**- l'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui al d. lgs. n. 81/2008.**

Si ricorda che, **le disposizioni in esame si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi (compensazione)** o che **optano per la cessione o sconto in fattura** delle seguenti agevolazioni:

- *Superbonus*, previsto dall'articolo 119 del DL n. 34/2020;
- *recupero del patrimonio edilizio* di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- *efficienza energetica* di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013;
- *adozione di misure antisismiche* di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013;

- *recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti*, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- *installazione di impianti fotovoltaici* di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6;
- *installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici* di cui all'articolo 16-ter del DL n. 63 del 2013;
- *detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche*, prevista dall'articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020;
- *credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*, previsto dall'articolo 120 del DL n. 34 del 2020;
- *Bonus mobili*, previsto dall'articolo 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR (ossia, come chiarito nella circolare, il Bonus mobili spetta solo nel caso in cui nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia sia indicato, ove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile);
- *Bonus verde*, previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si rileva inoltre che, quanto ai controlli posti dal comma 43-bis in capo ai soggetti chiamati a rilasciare, qualora prescritto, il visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000), rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle verifiche in capo all'Agenzia delle Entrate (che può avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili), la circolare precisa che l'Agenzia medesima riscontra la sussistenza del requisito relativo all'indicazione del contratto collettivo, mentre sono rimessi all'Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.

Infine, nel ricordare che, come previsto dal citato comma 43-bis, la disciplina di cui sopra *“acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”*, la circolare chiarisce che, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di tutela dell'affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al medesimo comma 43-bis **operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.**

